CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI

Sentenze Liquidazione del Patrimonio L.3/12

Dott. Mauro Rubeca

Tribunale di Brescia

- Firma fidejussioni per l'azienda del marito per €. 150.000,00 ;
- Difficoltà economiche dell' azienda;
- Le banche richiedono il rientro al fideiussore ;
- Stipendio della signora di circa €. 1.400,00;
- Non possiede beni mobili e immobili;

- Le banche possono pignorare solo 1/5 dello stipendio;
- Con la conseguenza che non può più accedere al credito, non può aprire c/c bancari e ne può intestarsi beni;
- Accedere nel Sovraindebitamento con Liquidazione del Patrimonio L. 3/12;

- Destinare 1/5 dello stipendio ai creditori per 4 anni che è la durata della procedura
- Poi chiedere l'Esdebitazione con una istanza che gli verrà accordata dal giudice, sentiti i creditori.
- Ricominciare una nuova vita

Tribunale di Brescia

- Azienda che importa prodotti dalla Libia;
- Crisi libica con caduta del regime nel 2011;
- i creditori agiscono sui beni personali;
- Casa di famiglia viene messa all'asta;
- c/c bancari pignorati;
- Rischio che un solo creditore incassi il ricavato dalla vendita;

- Gli altri creditori continuano ad inseguirlo per tutta la vita;
- Apertura Liquidazione del Patrimonio vengono bloccate aste e pignoramenti;
- Durante la procedura il debitore ha potuto avviare una nuova attività per sostenere lui e la famiglia;
- Potrà abitare la casa in attesa di essere venduta con la Liquidazione

- Il Liquidatore dovrà verificare i guadagni del debitore e relazionare al giudice ogni sei mesi;
- venduta la casa chiederà l'esdebitazione

Tribunale di Mantova

- Sovraindebitamento incolpevole
- Marito con grave malattia invalidante e moglie licenziata in regime di comunione legale
- Debiti di €. 261.000,00 circa provenienti da mutuo fondiario a garanzia del quale sono stati offerti beni di cui sono contitolari i due mutuatari

- Patrimonio costituito da alcuni immobili, quote di immobili e qualche bene mobile, per un valore complessivo di € 143.000,00 con la sola esclusione di una autovettura di modesto valore adattata all' handicap del ricorrente
- Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata da atto:

1. Ragioni che hanno determinato l' insolvenza dei ricorrenti

2. Chiarisce che i debitori non possiedono altri beni personali
3. Attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
4. La stessa documentazione ha permesso al Gestore di ricostruire la situazione debitoria e la situazione Economico Patrimoniale

- I contratti di cessione del quinto dello stipendio e del TFR conclusi dai coniugi siano opponibili alla procedura solo nei limiti del triennio dalla data del presente provvedimento (decreto di apertura liquidazione), in base all' art. 2918 c.c.
- Decreto di apertura della Liquidazione equiparato all' atto di Pignoramento

- Crediti futuri non trascritti sulla base della sola data certa nei limiti del triennio
- Emolumenti mensili percepiti dai coniugi siano trattenuti dai medesimi per il mantenimento della famiglia, con esclusione di un quinto che dovrà essere versato alla procedura

Tribunale di Cuneo

- Start up innovativa in condizioni di sovraindebitamento che non può fallire
- Debiti per € 1.243.584,91 tra fornitori, Istituti di credito, dipendenti, erario e enti di previdenza e altri creditori
- Costi della procedura €. 45.137,16 dettagliati nella relazione del Gestore

- Attivo pari a €. 369.290,00 costituito da cespiti (compresi i brevetti) , magazzino, crediti commerciali e altri crediti (comprese le partecipazioni)
- Accertata impossibilità di proseguire l'attività nel medio-lungo periodo
- Domanda di liquidazione dei beni corredata della documentazione art. 9 comma 2 e 3, nonché dell' inventario e dalla relazione particolareggiata del Gestore

- OCC attesta che ha fatto la comunicazione della domanda di liquidazione depositata in Tribunale all' agente della riscossione, uffici fiscali e previdenziali e Enti locali.
- Dall'indagine svolte dal Gestore non sono emerse atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni
- Domanda di liquidazione ammissibile

- Viene nominato un liquidatore (molto spesso è lo stesso Gestore)
- Dovrà proporre un piano di liquidazione per la vendita dei beni
- Non devono essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione

- Beni e crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate
- Domanda di liquidazione ed il presente Decreto annotati nel registro delle imprese
- Trascrizione del decreto presso la Conservatoria Immobiliare e il PRA

Tribunale di Rovigo

- Debitore privo di beni immobili e mobili
- L'istituto della liquidazione è stato mutuato dalla procedura fallimentare che non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni
- Si può svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti e denaro, ovvero beni già liquidi

- Liquidazione può durare quattro anni al massimo
- Può avere una durata superiore qualora sia impossibile liquidare eventuali beni immobili e mobili nel periodo considerato
- Nella fattispecie non si può andare oltre i quattro anni, pur in presenza di una richiesta di maggior durata

- Per evitare una ingiustificata compressione dei diritti dei creditori per causa posteriore all'apertura della procedura che si troverebbero privati, anche dopo decorso il quadriennio, del diritto di agire sui beni del debitore.

Tribunale di Bologna

- Marito e moglie indebitati con Banche per mutui ipotecari e prestiti presso Finanziarie per € 322.248,72 di cui Ipotecari € 246.081,52 e chirografari €. 76.167,20.
- Patrimonio costituito da due immobili di Bologna con mutui, un immobile piccolo a Marsala (TP), un vigneto a Marsala e un auto pari ad un valore di € 250.000,00

- Marito disoccupato con indennità di disoccupazione pari € 561,89
- Moglie lavoro dipendente con stipendio di € 1.350,00
- Vivono in una casa in affitto con canone di € 900,00 al mese in quanto le due case di Bologna sono state vendute in cui pendono due contratti preliminari

- Con il Decreto di apertura della liquidazione il giudice stabilisce:

1. che ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b non sono compresi gli stipendi, i salari della signora unica debitrice con reddito di lavoro dipendente.
2. Di non far rientrare nella liquidazione l' auto del signore, unico mezzo di spostamento ai fini lavorativi.

Tribunale di Cagliari

Pronuncia

- E' precluso l'accesso ad una nuova procedura solo nel caso in cui il debitore si sia visto effettivamente omologato in precedenza un accordo del debitore o un piano del consumatore
- Ma se il debitore si vede rifiutare una delle due procedure ha comunque la possibilità

Tribunale di Cagliari

Pronuncia

- E' precluso l'accesso ad una nuova procedura solo nel caso in cui il debitore si sia visto effettivamente omologato in precedenza un accordo del debitore o un piano del consumatore
- Ma se il debitore si vede rifiutare una delle due procedure ha comunque la possibilità

Di accedere alla Liquidazione del Patrimonio (Conversione)

- Quindi tentare prima una via meno onerosa, poi se questo non fosse avallato dal creditore rimane la possibilità di liquidare il patrimonio ed accedere alla futura esdebitazione dopo i quattro anni previsti dalla legge.